



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 – (Ufficio Scuola-Cultura) Tel. 0363 982341

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA"

Articolo 1

Allo scopo di agevolare la prosecuzione negli studi di giovani residenti, meritevoli per profitto ed appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche, il Comune di Romano di Lombardia istituisce l'assegnazione di **borse di studio "Città di Romano di Lombardia"**.

Articolo 2

I fondi stanziati per l'assegnazione delle Borse di Studio sono stabiliti in sede di bilancio preventivo ed ammontano al 60% della dotazione complessiva assegnata al capitolo di spesa "Assegni e borse di studio".

Tali fondi saranno suddivisi in parti uguali tra la categoria degli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado che si iscrivono ad un Istituto d'Istruzione superiore e la categoria degli studenti frequentanti Istituti d'Istruzione Superiore. All'interno di ciascuna categoria, il fondo stanziato sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, tenendo conto che la singola borsa dovrà rispettare l'importo minimo e l'importo massimo come quantificato al successivo art. 3, e che in caso i fondi non siano sufficienti per l'assegnazione della Borsa di Studio a tutti gli aventi diritto, si procederà con l'erogazione della stessa in base alla graduatoria stilata come stabilito al successivo art. 6.

Al fine di garantire l'erogazione di premi al maggior numero di aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal successivo art. 3, i fondi non erogati per una delle due categorie di studenti, potranno essere utilizzati per premiare gli studenti dell'altra categoria. L'importo complessivo delle Borse di Studio assegnate non potrà comunque superare i limiti dello stanziamento stesso.

Articolo 3

L'importo della singola borsa dovrà essere compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo stabilito per ciascuna categoria:

- a) Per studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado che si iscrivono ad una scuola di Istituto d'Istruzione Superiore:
importo minimo pari a € 350,00 - importo massimo € 450,00

- b) Per studenti frequentanti Istituti d'Istruzione Superiore:
importo minimo pari a € 200,00 - importo massimo € 300,00

Articolo 4

Possono concorrere all'assegnazione di borse di studio studenti di scuole statali o paritarie che abbiano frequentato regolare corso di studi.

Articolo 5

Entro il 31 luglio l'Amministrazione Comunale provvederà, con pubblico manifesto, a bandire il concorso. Le domande dovranno essere presentate entro la data fissata dal bando di concorso all'ufficio servizi scolastici, secondo le modalità stabilite nel bando stesso, corredate dei seguenti documenti:

- a) Documentazione attestante il giudizio riportato negli esami di licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado e, per l'Istituto d'Istruzione Superiore, quello attestante le votazioni conseguite nell'anno scolastico a cui si riferisce il bando, rilasciato dalla segreteria della scuola o idoneamente autocertificato;
- b) Certificato attestante il reddito familiare I.S.E.E.

Articolo 6

L'ammissione al concorso è subordinata a quanto segue:

- a) Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.), riferito ai redditi dell'anno precedente, sia inferiore o uguale a € 15.458,00 (quindicimilaquattrocentocinquantesotto/00)
- b) Aver riportato negli esami di licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado un giudizio non inferiore a 9 (nove) o, per l'Istituto d'Istruzione Superiore, aver riportato, negli scrutini una media non inferiore a 7,5/10 (sette decimi e mezzo) ed aver conseguito la promozione nella sessione estiva.
- c) Si fa riferimento, per la formazione della graduatoria, all'indicatore della situazione socio economica equivalente.
- d) In caso di parità di reddito I.S.E.E. prevale il giudizio di merito.

Articolo 7

L'assegnazione delle borse di studio dovrà essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del relativo bando.

Articolo 8

Contro la graduatoria provvisoria, esposta all'Albo Pretorio del Comune, della quale sarà dato avviso agli interessati, è ammessa, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, la presentazione di un esposto, opportunamente documentato, al fine di un riesame della documentazione, per poter decidere la graduatoria definitiva.

Articolo 9

Il concorrente che risulterà assegnatario della borsa di studio, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, dovrà dichiarare per iscritto all'Amministrazione Comunale di non aver vinto, per il medesimo anno scolastico, altri concorsi di enti pubblici con l'eccezione delle borse di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62.

Articolo 10

Il versamento delle borse di studio ai vincitori verrà effettuato previa esibizione di un documento attestante la frequenza al corso di studio dell'anno successivo a quello a cui la borsa si riferisce.

Articolo 11

L'assegnazione delle borse di studio avviene nei modi e nelle forme previsti dal presente regolamento.

Articolo 12

Il trattamento dei dati personali nell'applicazione del presente regolamento avverrà ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 13

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'organo competente, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che concluderà tale pubblicazione. Il regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Romano di Lombardia e sarà disponibile presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.